



Spett.le

Ministero Dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

va@pec.mite.gov.it

Oggetto: Progetto di ampliamento dello stabilimento senza incremento dei quantitativi di rifiuto in ingresso, con l'inserimento di una centrale termoelettrica in assetto trigenerativo, caratterizzata da una potenza di 90 MW termici e 20 MW elettrici, alimentata da CCS Combustibile (EoW) ottenuto esclusivamente dal trattamento della frazione plastica non recuperabile, prodotta dallo stesso impianto e non proveniente da impianti terzi – Osservazioni.

La sottoscritta Rosa D'Amato, europarlamentare, nell'ambito dell'esercizio del proprio mandato, con la presente espone al Vs spettabile Ufficio le osservazioni per l'attività in oggetto.

1. Premessa

Il proponente Ecologic SPA ha presentato quanto in oggetto in merito al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale nella tipologia elencata nell'Allegato II-bis alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto

1.a) Impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW.

2. BAT applicabili

Il proponente nell'analisi delle BAT di settore elenca soltanto quelle relative al trattamento meccanico dei rifiuti pubblicato con la Decisione di Esecuzione 2018/1147 del 10 agosto 2018, ma la combustione di CSS-C impone l'applicazione delle BAT pubblicate con la Decisione di Esecuzione 2019/2010 del 12 novembre 2019 per l'incenerimento dei rifiuti.

Sulla base di tale considerazione, manca l'applicazione delle suddette BAT.

3. Emissioni in atmosfera

Il CSS è un combustibile solido ottenuto dal trattamento di rifiuti non pericolosi e viene classificato utilizzando tre parametri:

Potere Calorifico Inferiore (P.C.I.) - parametro economico che quantifica il contenuto energetico.

Contenuto di Cloro (Cl) - parametro tecnico di processo (incide sul livello di usura degli impianti) e di prodotto (nel caso del cemento dove esser inferiore allo 0.1%).

Contenuto di Mercurio, parametro ambientale unico metallo "non pesante" e quindi volatile.

Sulla base dei valori dei parametri sopra indicati viene attribuita una classe al CSS, che da 1 a 5 ma, in ogni caso, all'interno dello stesso si possono riscontrare elementi quali cloro, mercurio e metalli pesanti.

Dalla documentazione trasmessa dal proponente, le emissioni di questi inquinanti (a cui vanno aggiunte le diossine) non sono state valutate.

4. Trasformazione del paesaggio non compatibile

Il progetto prevede la realizzazione di un camino alto circa 45 metri per l'emissione in atmosfera e tale opera, anche nel suo insieme, contrasta con la tutela del paesaggio, da cui risulta la non compatibilità delle opere con le disposizioni del PPTR Puglia.

4.1 Componenti culturali

Il progetto è inserito in un contesto paesaggistico con la presenza di “*Componenti culturali - insediative e dei valori percettivi*”.

L'art. 82 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale considera non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

a1) qualsiasi trasformazione che possa compromettere la conservazione dei siti interessati dalla presenza e/o stratificazione di beni storico-culturali;

a2) realizzazione di nuove costruzioni, impianti e, in genere, opere di qualsiasi specie, anche se di carattere provvisorio;

a3) realizzazione e ampliamento di impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti e per la depurazione delle acque reflue;

a4) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

a5) nuove attività estrattive e ampliamenti;

a6) escavazioni ed estrazioni di materiali;

a7) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada

esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile;

a8) costruzione di strade che comportino rilevanti movimenti di terra o compromissione del paesaggio (ad esempio, in trincea, rilevato, viadotto).

4.2 Formazioni arbustive

Nel contesto del sito individuato dal proponente esiste un'area tutelata come “*Formazioni Arbustive in evoluzione naturale*”.

L'art.66 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale inerente le misure di salvaguardia e di utilizzazione per “Prati e pascoli naturali” e “Formazioni arbustive in evoluzione naturale” considera non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi che comportano:

a1) *rimozione della vegetazione erbacea, arborea od arbustiva naturale, fatte salve le attività agro-silvo-pastorali e la rimozione di specie alloctone invasive;*

a2) **eliminazione o trasformazione degli elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario con alta valenza ecologica e paesaggistica;**

a3) *dissodamento e macinazione delle pietre nelle aree a pascolo naturale;*

a4) **conversione delle superfici a vegetazione naturale in nuove colture agricole e altri usi;**

49a5) **nuovi manufatti edilizi a carattere non agricolo;**

a6) *realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;*

a7) **realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti.** *Fanno eccezione i sistemi per la raccolta delle acque piovane, di reti idrica/fognaria duale, di sistemi di riciclo delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione. L'installazione di tali sistemi tecnologici deve essere realizzata in modo da mitigare l'impatto visivo, non alterare la struttura edilizia originaria, non comportare aumenti di superficie coperta o di volumi, non compromettere la lettura dei valori paesaggistici;*

a8) *nuove attività estrattive e ampliamenti, fatta eccezione per attività estrattive connesse con il reperimento di materiali di difficile reperibilità (come definiti dal P.R.A.E.).*

5. Incompatibilità con i Piani di Gestione Rifiuti regionale

I Piani di Gestione Rifiuti sia Urbani che Speciali della Regione Puglia indicano che la destinazione urbanistica “agricola” rappresenti un criterio localizzativo “Penalizzante” per un impianto di gestione rifiuti, ciò significa che la sua realizzazione deve essere verificata nel rispetto di determinate condizioni, parametri e prescrizioni che, per il progetto in essere non si verificano a causa degli impatti ambientali (soprattutto per le emissioni in atmosfera e sulle relative ricadute al suolo).